

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Dipartimento del territorio

Vista la richiesta del 4 luglio 2017 del Municipio per l'**esame preliminare dipartimentale della variante di PR del Comune di Chiasso**;

concernente le immissioni moleste e gli impianti per la telefonia mobile

si esprime con il presente rapporto, in conformità all'articolo 25 cpv 3 Legge sullo sviluppo territoriale (Lst, RL 7.1.1) e all'art. 34 Regolamento della legge sullo sviluppo territoriale (RLst, RL 7.1.1.1.1).

1. INTRODUZIONE

1.1. SCOPO DELL'ESAME PRELIMINARE

Mediante l'esame preliminare (EP), il Dipartimento esperisce una verifica d'ordine generale sulla congruenza del piano d'indirizzo o del progetto di piano regolatore con la pianificazione direttrice (compresi i piani settoriali cantonali), la legislazione federale e cantonale e le pianificazioni dei Comuni vicini.

Esso mira ad individuare tempestivamente gli aspetti da correggere o da completare, come pure a sottoporre all'autorità comunale suggerimenti e proposte volte a migliorare il progetto pianificatorio (art. 34 cpv. 2 RLst). Inoltre, il Dipartimento espone la propria eventuale ponderazione degli interessi ai sensi dell'art. 3 OPT.

L'esame preliminare non costituisce un'assicurazione concreta nei confronti degli interessati riguardo al trattamento definitivo del territorio.

1.2. PRINCIPI PIANIFICATORI E DISPOSIZIONI PER IL DIMENSIONAMENTO DELLE ZONE EDIFICABILI

Il PR stabilisce scopo, luogo e misura dell'uso ammissibile del suolo, tenuto conto degli scopi e dei principi pianificatori espressi dagli artt. 1 e 3 legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (LPT, RS 700). In base a tali norme, come pure all'art. 15 LPT, concernente il dimensionamento delle zone edificabili, occorre garantire una gestione parsimoniosa del suolo, fissare zone edificabili conformi alle reali necessità di sviluppo e ben allacciate alla rete del trasporto pubblico, nonché promuovere insediamenti compatti e di elevata qualità.

La LPT richiede che il fabbisogno di spazi per l'abitazione ed il lavoro sia in primo luogo da soddisfare mediante lo sfruttamento delle riserve (terreni liberi o sottoutilizzati) e il recupero delle aree dismesse. Se le previsioni di sviluppo non possono essere soddisfatte con tali misure, va promosso lo sviluppo centripeto degli insediamenti, nel rispetto del paesaggio e della qualità urbanistica, ad esempio con la densificazione di comparti strategici, serviti dai mezzi pubblici.

A seguito della modifica legislativa della LPT del 15 giugno 2012, i Cantoni sono tenuti ad adattare il Piano direttore (PD) entro 5 anni dal 1. maggio 2014, in modo da stabilire le dimensioni complessive delle superfici insediative, la loro distribuzione a livello cantonale e le misure atte a garantire il coordinamento regionale della loro espansione. Fino all'approvazione di tale adattamento, le disposizioni transitorie degli artt. 38a LPT e 52a OPT impediscono l'aumento della superficie complessiva delle zone edificabili nel Cantone. Nuovi azzonamenti sono ammessi unicamente se, al contempo, viene dezonata la stessa superficie (principio del compenso).

2. CONSIDERAZIONI FORMALI

2.1. COMPONENTI DI PR OGGETTO DI VARIANTE

È oggetto del presente esame il seguente atto:

- a) Fascicolo denominato "Variante di PR alla ris. CdS n. 5201 del 10 agosto 1988 e successive modifiche, Immissioni moleste e antenne per la telefonia mobile", giugno 2017 contenente:
- Rapporto di pianificazione
 - Norme d'attuazione-parte prima

2.2. CONSULTAZIONE DEI SERVIZI DELL'AMMINISTRAZIONE CANTONALE

Sono stati consultati i seguenti Servizi, le cui osservazioni sono state coordinate e, se del caso, ponderate ai fini del presente EP. Se ne darà conto, per quanto necessario, nel seguito.

- Sezione protezione aria, acqua e suolo 02-08-2017
- Sezione logistica 10-08-2017

3. CONFORMITÀ CON LA PIANIFICAZIONE DI ORDINE SUPERIORE

La variante non solleva alcuna problematica di conformità con la pianificazione direttrice.

4. TEMI E QUADRO LEGALE DI RIFERIMENTO

4.1. IMMISSIONI MOLESTE (PROSTITUZIONE O ALTRE ATTIVITÀ PROBLEMATICHE)

L'esercizio della prostituzione, compresi i suoi aspetti correlati, è regolamentata da una serie di disposizioni legislative che, a cascata, discendono dalla legislazione federale, in particolare l'art. 199 del Codice penale (CP). Il CP non vieta l'esercizio della prostituzione ma, tramite l'articolo citato, lo rende illecito nei luoghi, tempi e modalità previsti dalle prescrizioni cantonali, nonché punisce i fenomeni molesti concomitanti.

Superiormente a questa norma la giurisprudenza richiama l'art. 27 della Costituzione federale (Cost. fed.) che ne garantisce l'esercizio lecito nell'ambito della libertà economica.

L'art. 199 CP è stato concepito come norma-quadro, anche per tenere conto delle situazioni locali. Compete dunque ai Cantoni emanare le prescrizioni per disciplinare le modalità d'esercizio della prostituzione. Le norme cantonali devono tuttavia essere d'esclusiva natura di polizia (Auer/Malinverni/Hottelier, *Droit constitutionnel suisse*, vol. II, n. 686, pag. 351) senza limitare l'esercizio della prostituzione, ma solo i fenomeni molesti che ne derivano. Le restrizioni cantonali devono inoltre essere compatibili con l'art. 36 Cost. fed. secondo il quale i diritti fondamentali (fra cui la libertà economica) sono intangibili nella loro essenza (B. Cor-

boz, *Les infractions en droit suisse*, vol. I, n. 2 pag. 382). Le restrizioni di tali diritti devono avere una base legale, devono essere giustificate da un interesse pubblico o dalla protezione di diritti fondamentali altrui e devono essere proporzionate allo scopo.

Con l'adozione della *Legge sull'esercizio della prostituzione* del 25 giugno 2001 (LProst) il Cantone Ticino ha voluto definire le condizioni di liceità per l'esercizio di questa attività.

L'art. 1 cpv 1 LProst manifesta il carattere preventivo della legge, anche nei confronti dell'esercizio stesso della prostituzione. L'art. 1 cpv 2 LProst definisce la prostituzione e i luoghi in cui tale attività può essere riconosciuta. In particolare vi è palese riferimento agli spazi e ai locali soggetti alla *Legge sugli esercizi pubblici*. Il legislatore è infatti intervenuto contemporaneamente anche in questo ambito al fine di ridurre l'utilizzo abusivo di taluni esercizi pubblici come pure d'immobili.

L'art. 3 cpv 1 LProst proibisce l'esercizio della prostituzione nei luoghi dove può turbare la sicurezza, la tranquillità e la moralità pubblica. In quest'ordine d'idee, per esempio, il Tribunale federale ha già avuto modo di rilevare che l'autorità può vietare la prostituzione in prossimità degli ospedali, delle scuole e delle chiese nonché delle fermate dei trasporti pubblici per motivi inerenti alla tutela della tranquillità e della moralità pubblica (DTF 99 IA 504 e segg.).

L'art. 3 cpv 2 LProst delega ai Municipi il compito di stabilire il luogo dove vige il divieto della prostituzione, i quali meglio conoscono le condizioni locali e sono quindi in grado di designarli tenendo conto della configurazione territoriale, della natura degli insediamenti e delle esigenze specifiche d'ogni Comune. I Municipi vi provvedono mediante ordinanza.

Nel Messaggio al Gran Consiglio n. 5044 del 10 ottobre 2000 relativo alla LProst e alla modifica della *Legge sugli esercizi pubblici*, il CdS afferma che "... *Per poter fronteggiare il dilagare della prostituzione e riportare questo fenomeno a dimensioni quantitativamente inferiori e qualitativamente accettabili, non sarà sufficiente disporre unicamente dei mezzi giuridici quali i due testi di legge che vi presentiamo con il presente messaggio; saranno infatti necessarie ulteriori misure ...*".

La LProst deve quindi essere inserita in un quadro legislativo più ampio siccome la stessa, nonostante i suoi scopi, può non essere sufficiente per controllare l'evoluzione della situazione. Questa legge è necessariamente complementare ad altre normative che, insieme, contribuiscono a permettere di raggiungere l'obiettivo stabilito all'art. 1.

Si allude in modo particolare alla *Legge federale sul domicilio e la dimora degli stranieri*, al CP svizzero, alla *Legge cantonale sugli esercizi pubblici*, alle normative pianificatorie ed edilizie, quest'ultime di competenza comunale (vedere risposta 3 febbraio 2004 del CdS all'interrogazione dei deputati Umberto Marra e Lorenzo Quadri).

La competenza assegnata ai Comuni dall'art. 3 cpv 2 LProst di vietare, tramite ordinanza, la prostituzione dove potrebbe turbare l'ordine pubblico non ha carattere pianificatorio, bensì di polizia e i Comuni non potranno applicarla a piacimento ma dovranno dimostrare che ci sono ragioni e circostanze fondate per un tale divieto. Questo parere è stato espresso dalla Commissione della legislazione del Gran Consiglio nel rapporto sul messaggio governativo relativo alla LProst. Il diritto pianificatorio e, in particolare, il PR quale piano di utilizzazione, può dunque entrare in linea di conto quale diritto integrativo, per valutare il rapporto fra l'esercizio della

prostituzione e le destinazioni d'uso del territorio. In questo senso le prescrizioni del PR dovranno essere indirizzate essenzialmente a proteggere la collettività contro le ripercussioni derivanti all'esercizio della prostituzione che potrebbero rivelarsi incompatibili con il tipo di finalità, di destinazioni e, quindi, in ultima istanza, di vocazione che, col PR, il Comune ha scelto di attribuire al suo territorio.

Nella sentenza 52.2002.00126 il TRAM considera che *"... la prostituzione, quando viene esercitata in modo non occasionale, da più professioniste operanti nello stesso luogo, costituisce un'attività suscettibile di arrecare notevoli pregiudizi al vicinato. Le ripercussioni d'ordine immateriali, che il commercio del sesso determina, sono ben più marcate e gravose delle ripercussioni materiali che spesso l'accompagnano ..."* (consid. 4.5).

Per illustrare il tema delle immissioni moleste derivanti dalla prostituzione il TRAM, nella sentenza citata, si esprime come segue: *"... Poiché la destinazione delle zone di utilizzazione dev'essere stabilita anche in funzione dell'esigenza di assicurare una protezione generale e preventiva contro le immissioni, spesso queste disposizioni¹ limitano la tipologia degli insediamenti ammissibili facendo riferimento all'entità della molestia derivante al vicinato dalle attività che vi vengono esercitate."*

Nella misura in cui precisano le caratteristiche degli insediamenti ammissibili in una determinata zona, le disposizioni sulla molestia hanno valenza pianificatoria. Perseguendo finalità differenti, non sono quindi diventate inapplicabili in seguito all'entrata in vigore della legislazione federale sulla protezione dell'ambiente ..." (consid. 2.1).

Il TRAM dà quindi una definizione delle diverse gradazioni della molestia: *"... Non moleste sono di principio le attività che non determinano immissioni sostanzialmente diverse da quelle che derivano dall'abitare. Poco moleste sono invece le attività lavorative che determinano immissioni più marcate ma non arrecano disturbo all'utilizzazione abitativa, essendo svolte soltanto di giorno, durante i normali orari di lavoro. Moleste sono infine considerate le attività che ingenerano ripercussioni notevoli sull'ambiente circostante e che appaiono sostanzialmente inconciliabili con la funzione residenziale (Scolari, Commentario, II ed, ad art. 28 LALPT, n. 251) ..."* (consid. 2.2).

Ed inoltre: *"... Le immissioni moleste possono essere evidentemente di natura materiale (rumore, vibrazioni, esalazioni) ma anche di tipo immateriale. Sono considerate immissioni immateriali o ideali le ripercussioni che scaturiscono da attività sconvenienti, in quanto atte a turbare la sensibilità morale degli abitanti del luogo, a suscitare sensazioni sgradevoli ed a impoverire la qualità di vita. Queste immissioni possono disturbare i vicini direttamente, come pure avere effetti indiretti, quali una maggiore difficoltà a locare appartamenti o l'allontanamento della clientela da negozi e commerci. Di natura immateriale sono in particolare considerate le immissioni derivanti dall'esercizio della prostituzione e delle attività collaterali (DTF 108 IA 140 consid. 5c/aa; STF 30.3.2000, n. 1P.213/1999, consid. 3b, in re G. SA, in RDAT II-2000 n. 77; STF 26.11.1997, n. 1P,191/1997, consid. 5c, citata in BVR 2001 p. 25, consid. 3e/bb; RB-ZH 2000 n. 94 consid. 4; SOG 1996 n. 29, consid. 3,4; T. Cramer, immissioni moleste legate all'esercizio della prostituzione con particolare riferimento alle zone abitative, RDAT I-2000 p. 174) ..."* (consid. 2.3).

¹ Il TRAM si riferisce alle norme di attuazione dei PR.

“... L’esperienza insegna che l’immagine negativa e di degrado suscitata da un postribolo non rimane circoscritta all’immobile in cui quest’attività viene effettivamente esercitata, ma si estende agli stabili circostanti, che spesso subiscono pesanti conseguenze perdendo l’attrattività, tanto nel caso in cui abbiano una destinazione commerciale, quanto e soprattutto nel caso in cui vengano utilizzati a scopo abitativo. Non di rado l’equivoca fama dello stabilimento si diffonde a tutta la zona circostante conferendole la poca ambita qualifica di “quartiere a luci rosse” e provocando di riflesso sensazioni di malessere fra i residenti. Ravvisando nella prostituzione un’attività molesta e quindi sostanzialmente inconciliabile con la funzione residenziale, non per nulla molte città europee hanno tempestivamente provveduto a confinarne l’esercizio in zone appositamente designate ...” (consid. 4.5).

“... Il Tribunale federale ha in effetti sancito che già l’esercizio di un ambiguo “salone per massaggi”, gestito da prostitute, si configuri come un’azienda altamente molesta, in una zona occupata in massima parte da edifici abitativi (STF 1P.191/1997 del 26.11.1997, consid. 5c, ripresa in BVR 2001 p. 25 consid. 3e/bb).

Analoghi giudizi, in genere assai restrittivi nell’ammettere attività connesse alla prostituzione in luoghi densamente popolati, sono stati resi anche da diversi tribunali cantonali (cfr. BVR 2001 pag. 17 e segg.; RB-ZH 2000 n. 94, ove si differenziano le ripercussioni immateriali, ben più marcate, che può provocare un bordello rispetto a quelle indotte da un salone per massaggi; SOG 1996 n. 29) ...” (consid. 4.5).

4.2. IMPIANTI PER LA TELEFONIA MOBILE

Il 23 gennaio 2015 è entrata in vigore la modifica (del 21 gennaio 2015) del Regolamento della Legge sullo sviluppo territoriale del 20 dicembre 2011 (RLst), avente per oggetto l’obbligo di pianificare le condizioni per l’ubicazione e la costruzione degli impianti per la telefonia mobile (cfr. BU 3/2015 del 23 gennaio 2015, pag. 12 seg.), al quale risponde la variante di piano regolatore all’esame.

La protezione contro le radiazioni non ionizzanti è regolata a livello federale dalla Legge sulla protezione dell’ambiente (LPAmb) e dalle sue Ordinanze di applicazione, in particolare dall’Ordinanza sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ORNI) del 23.12.1999, entrata in vigore il 1.2.2000. Nello stesso ambito, sul piano cantonale il Canton Ticino si è dotato del Regolamento di applicazione dell’Ordinanza federale sulla protezione da radiazioni non ionizzanti del 26 giugno 2001 (RORNI), attraverso il quale il Consiglio di Stato ha cercato di disciplinare la materia nel suo complesso allo scopo di evitare un’eccessiva e disordinata proliferazione di questi impianti.

Negli anni il principio previsto dal RORNI del coordinamento dei siti per le antenne mediante convenzione (accordo di coordinamento) è stato di regola condiviso e applicato da tutte le parti interessate. Nel marzo del 2012 gli operatori hanno disdetto unilateralmente l’accordo stipulato con il Cantone. Il mancato coordinamento ha portato ad alcuni dinieghi di licenze edilizie. Adite dagli operatori, le autorità di ricorso hanno ritenuto che il coordinamento non potesse essere imposto agli operatori e che quindi le licenze edilizie dovessero essere rilasciate. Di conseguenza, il Governo ha proceduto a una modifica parziale dell’art. 5 RORNI (cfr. BU 55/2013 del 5 novembre 2013), con cui è stata precisata la reale portata di questa disposizione a beneficio di un’applicazione razionale della stessa.

A seguito della modifica del RORNI, come pure di diverse domande di costruzione per antenne presentate in ubicazioni sensibili, si è diffusa presso la popolazione la percezione che non vi fossero più criteri per definire l'ubicazione di questi impianti. Oltre alla preoccupazione per l'impatto paesaggistico degli impianti di telefonia mobile, si sono generalmente sparsi inquietudine e disagio per una propagazione selvaggia di antenne sul territorio, in specie nelle zone residenziali. Ciò è testimoniato dalla presentazione di una petizione sottoscritta da oltre 6000 cittadini consegnata nel giugno 2014 all'Autorità cantonale, alla quale chiede un maggior impegno di vigilanza, come pure da ricorsi collettivi, da numerose richieste d'intervento pervenute al Dipartimento del territorio e dalla mozione del 16 aprile 2014 presentata da Roberto Badaracco e cofirmatari *"Rinnovato impegno del Consiglio Stato verso il coordinamento delle antenne della telefonia mobile e del ruolo di verifica che gli compete"*.

Limiti d'intervento a livello cantonale

L'ordinamento giuridico stabilito a livello federale da LPAmb e ORNI, allo scopo di *"proteggere l'uomo dalle radiazioni non ionizzanti dannose o moleste"* (cfr. art. 1 ORNI) è esaustivo dal profilo sanitario, cosicché non rimane alcuno spazio per normative di diritto cantonale e comunale volte alla protezione della salute della popolazione. Tuttavia, il Tribunale federale ha riconosciuto che, per vaste fasce della popolazione, gli impianti per la telefonia mobile possono comportare un disagio psicologico suscettibile di minacciare e compromettere la qualità della vita nelle abitazioni. Per lo stesso motivo, la presenza delle antenne può rendere le proprietà nei quartieri toccati meno attrattive sul mercato immobiliare (compravendita) e dell'alloggio (locazione), diminuendone il valore. Queste ripercussioni sono state qualificate dal Tribunale federale come *immissioni ideali* degli impianti di telefonia mobile, immissioni che a giudizio del Tribunale possono legittimamente essere contrastate da Cantoni e Comuni mediante gli strumenti della pianificazione territoriale. In particolare, sono state ritenute ammissibili disposizioni pianificatorie concernenti le condizioni per l'ubicazione e la costruzione delle antenne di telefonia mobile nelle zone edificabili, volte a salvaguardare il carattere, la qualità abitativa e l'attrattività dei quartieri. In modo particolare, è stato ritenuto lecito il cosiddetto *modello a cascata*, in base al quale le antenne per la telefonia mobile percepibili visivamente sono ammissibili nelle zone più sensibili (ad es. zone residenziali) solo se gli operatori di telefonia mobile hanno dimostrato che non sono disponibili ubicazioni nelle zone con priorità più alta (meno sensibili, come ad es. le zone industriali). Parimenti è stata riconosciuta l'ammissibilità di norme a tutela della natura, del paesaggio e dei beni culturali.

Obbligo di pianificare

Il Consiglio di Stato ha ritenuto che dovesse essere data una risposta alle domande e al disagio espresso dalla popolazione. Pertanto, sulla base della delega legislativa di cui all'art. 23 cpv. 2 Lst, l'art. 30 cpv. 1 cifra 8 RLst introdotto con la modifica del 21 gennaio 2015 attribuisce ai Comuni il compito di disciplinare le condizioni per l'ubicazione e la costruzione delle antenne di telefonia mobile. I motivi sono legati all'interesse pubblico costituito dall'esigenza di tutelare il carattere, la qualità e l'attrattività in particolare delle zone destinate all'abitazione, spesso pregiudicate dalle immissioni ideali delle antenne di telefonia mobile. La norma considera inoltre l'interesse pubblico a prescrizioni relative alle modalità costruttive di tali impianti, al fine di garantire il loro adeguato inserimento nel contesto territoria-

le, in particolare a salvaguardia del patrimonio naturale, culturale e del paesaggio. In seguito alla modifica legislativa del 21 gennaio 2015, i Comuni sono quindi tenuti a occuparsi del tema secondo le finalità enunciate dalla norma e, nel caso di specie, a provvedere in sede di regolamento edilizio (PR) ad un opportuno disciplinamento degli impianti di telefonia mobile, avuto riguardo alla concreta situazione del loro territorio e nei limiti d'intervento descritti dalla giurisprudenza sviluppata dal Tribunale federale. Quest'obbligo deve essere adempiuto dai Comuni al più tardi entro 10 anni (art. 117 cpv. 1 RLst). Si tratta di un termine ampio, che consente di acquisire esperienze e di svolgere le necessarie procedure pianificatorie, eventualmente insieme ad altre varianti o se del caso nel contesto della revisione del piano regolatore. Al fine di agevolare il compito dei Comuni nell'adempimento di quanto richiesto, il Dipartimento del territorio ha pubblicato nel febbraio 2016 le Linee guida *Antenne per la telefonia mobile*. Al capitolo 6 delle Linee guida è fornito un possibile modello; è tuttavia facoltà del Comune adottare altre soluzioni, purché compatibili con il diritto federale. A questo proposito si veda anche il documento *Telefonia mobile: Guida per Comuni e Città*, edito dall'Ufficio federale dell'ambiente, dall'Ufficio federale delle comunicazioni, dall'Ufficio federale dello sviluppo territoriale, dalla Conferenza svizzera dei direttori delle pubbliche costruzioni, della pianificazione del territorio e dell'ambiente, dall'Associazione dei Comuni Svizzeri e dall'Unione delle città svizzere (Berna 2010).

5. CONTENUTO DELLA VARIANTE

Il Comune dispone di un Piano regolatore approvato dal Consiglio di Stato il 10 agosto 1988 con risoluzione n. 5201. Lo stesso è stato completato con successive varianti.

Con la variante qui in esame il Municipio di Chiasso intende introdurre nel Piano regolatore le prescrizioni sulle immissioni moleste di carattere immateriale, con particolare riferimento alla prostituzione, e alle antenne della telefonia mobile.

Per disciplinare il primo aspetto relativo alle immissioni moleste sono apportati i seguenti accorgimenti alle NAPR (parte prima):

- nuovo cpv 13 all'art. 8 con la formulazione del concetto generico di molestia, specificando le definizioni di attività "non moleste", "poco moleste" e moleste (di natura materiale o immateriale);
- nuovo art. 8 bis che stabilisce l'ammissibilità o meno delle attività secondo il grado di molestia per le differenti zone d'utilizzazione;
- modifica dell'art. 36 bis relativo alla zona amministrativa commerciale intensiva AC7 differenziando per comparti l'ammissibilità o meno di attività moleste.

In merito alla regolamentazione delle antenne di telefonia mobile sono definite delle indicazioni per la loro installazione mediante la formulazione di un nuovo art. 11 bis delle NAPR (parte prima). Esse sono sviluppate conformemente a quanto stabilito agli artt. 30, cpv. 1 e 117 cpv. 1 RLst entrati in vigore il 21 gennaio 2015 che chiedono di stabilire, nel regolamento edilizio del PR, rispettivamente nelle NAPR, le condizioni per l'ubicazione e la costruzione delle antenne di telefonia mobile. Con il nuovo articolo il Municipio intende disciplinare l'ubicazione degli impianti per la telefonia mobile sul proprio territorio, facendo in modo che la scelta della medesima rispetti un chiaro ordine di priorità, privilegiando la collocazione nelle aree percepite come meno sensibili per la popolazione. Mediante la formulazione di tale articolo, il Municipio propone un modello a cascata individuando 4 gradi di priorità.

6. ESAME DEI CONTENUTI DELLA VARIANTE

L'esame di merito della proposta è positivo, sia per quanto riguarda la definizione dei gradi molestia e conseguente disciplinamento circa la loro ammissibilità per azionamento, sia per la regolamentazione degli impianti di telefonia mobile.

Il Dipartimento condivide dunque la volontà del Municipio di Chiasso di definire e circoscrivere le immissioni immateriali moleste. Con le modifiche apportate alle NAPR (cpv 13 art. 8, art. 8 bis e art. 36 bis) questo aspetto è convenientemente disciplinato dal profilo pianificatorio, nel rispetto della giurisprudenza in materia.

In merito all'ammissibilità degli impianti per la telefonia mobile sul territorio comunale, la variante sviluppa in maniera corretta e opportuna la tematica mediante la nuova norma (art. 11 bis), salvaguardando, nella maggior misura possibile, i comparti e le destinazioni più sensibili. Il modello a cascata ripartito in 4 categorie è condiviso.

La normativa impone correttamente ai gestori delle antenne per la telefonia mobile la necessità di dimostrare che non siano disponibili ubicazioni efficienti nelle zone con priorità più alta qualora fossero proposte delle ubicazioni in zone con priorità più basse; ciò vale anche per le antenne riconoscibili visivamente come tali nonostante eventuali mascheramenti.

Il disciplinamento proposto necessita però di maggiori argomentazioni per legittimare l'elenco delle aree in cui è vietata la posa di antenne (contenuto al punto 4 dell'art. 11 bis), con la descrizione delle singole peculiarità meritevoli di tutela dei contesti interessati dall'esclusione della posa di antenne. In questi casi, occorre meglio sviluppare i principi e le motivazioni che stanno alla base delle scelte e la relativa ponderazione di interessi, affinché le stesse acquisiscano la necessaria solidità giudiziaria.

7. CONCLUSIONI

Il Dipartimento ha esaminato la proposta del Municipio. In considerazione di quanto esposto nei punti precedenti, il presente esame è positivo. Il Dipartimento auspica di aver fornito il proprio contributo affinché l'autorità comunale possa adottare un documento pianificatorio in grado di soddisfare al meglio gli obiettivi da esso perseguiti.

Viene inoltre ribadita la disponibilità della Sezione dello sviluppo territoriale (Ufficio della pianificazione locale) per eventuali ulteriori delucidazioni.

PER IL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Il Consigliere di Stato:



Claudio Zali

Il Direttore della Divisione dello
sviluppo territoriale e della mobilità:



Riccardo De Gottardi

8. COMUNICAZIONE

Invio normale:

Municipio di Chiasso, Piazza Col C. Bernasconi 1, 6830 Chiasso.

Invio esterno:

Studio habitat.ch, Via Stazione, cp 01, 6780 Airolo

Arch. Mauro Galfetti, Via alla Chiesa 3, 6962 Viganello

Invio interno:

Sezione dello sviluppo territoriale (dt-sst@ti.ch);

Ufficio della pianificazione locale (dt-upl@ti.ch);

Sezione protezione aria, acqua e suolo (dt-spaas@ti.ch);

Sezione della logistica (dfe-sl@ti.ch);

Sezione enti locali e diritti politici (di-sel@ti.ch);

Ufficio del registro fondiario di Mendrisio (di-rf.mendrisio@ti.ch).